



COMUNE DI LURATE CACCIVIO
Provincia di Como

ORDINANZA N.	101
DATA	07/11/2024

Oggetto: CIRCOLAZIONE VEICOLARE NEL PERIODO INVERNALE

COMANDANTE CORPO POLIZIA LOCALE

- **Premesso** che durante il periodo invernale, le precipitazioni nevose ed i fenomeni di pioggia ghiacciata possono avere durata ed intensità tali da creare situazioni di pericolo per gli utenti e condizionare il regolare svolgimento del traffico;
- **Considerato** che detti fenomeni possono, in base alla loro intensità, determinare situazioni di ridotte condizioni di aderenza degli pneumatici dei veicoli;
- **Considerato** che in tali circostanze occorre evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi della circolazione rendendo di conseguenza difficoltoso, se non impossibile, garantire l'espletamento del servizio di sgombero nella neve;
- **Visto** l'art. art. 7, comma 1, lettera a) del D. Lgs 30 aprile 1992 n. 285, Nuovo Codice della Strada, come modificato dall'art. 1, comma 1 della legge 29 luglio 2010, n. 120;
- **Vista** la Direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sulla circolazione stradale in periodo invernale e in caso di emergenza neve, Prot. RU/1580 del 16/01/2013;
- **Vista** l'ordinanza per la disciplina della circolazione stradale nel periodo invernale n. 35/2024 emessa dalla Provincia di Como;
- **Visto** il decreto sindacale di nomina;
- **ORDINA**
 - **Tutti i veicoli a motore**, esclusi i ciclomotori a due ruote ed i motocicli, che **nel periodo dal 15 novembre 2024 al 15 aprile 2025 transitano sulla rete viaria del comune di Lurate Caccivio**, devono essere muniti di **pneumatici invernali**, ovvero devono avere a bordo mezzi antisdrucchiolevoli idonei ad essere montati in caso di presenza di neve o ghiaccio sulla sede stradale.
 - Nel periodo di vigenza dell'obbligo, i velocipedi, i ciclomotori a due ruote ed i motocicli, possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulle strade o in assenza di fenomeni nevosi in atto.
 - Gli pneumatici invernali che possono essere impiegati sono quelli omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE del Consiglio della Comunità Europea e successive modifiche, ovvero secondo il corrispondente regolamento UNECE, muniti del previsto marchio di omologazione.
 - I mezzi antisdrucchiolevoli impiegati, in alternativa agli pneumatici invernali, sono quelli di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 maggio 2011 – Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N ed O1 e O2. Sono altresì ammessi quelli rispondenti alla ONORM V5119 per i veicoli delle categorie M, N, O superiori, così come è fatto salvo l'impiego dei dispositivi già in

dotazione, purché rispondenti a quanto previsto dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2002 – Norme concernenti le catene da neve destinate all'impiego su veicoli della categoria M1.

- I dispositivi antisdrucchiolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili con gli pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e, in caso di impiego, devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo.
- I medesimo dovranno essere montati almeno sulle ruote degli assi motori.
- Nel caso di impiego di pneumatici invernali sui veicoli delle categorie M1 e N1, se ne raccomanda l'installazione su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale.
- Nel caso di impiego di pneumatici chiodati, limitatamente alla marcia su ghiaccio, sui veicoli di categoria M1, N1, O1, l'installazione deve riguardare tutte le ruote, secondo la Circolare n.58/71 del 22/10/1971 del Ministero dei Trasporti e dell'Aviazione Civile.
- Il presente provvedimento sarà reso noto con specifica segnaletica stradale.
- Il personale addetto ai servizi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285, nuovo Codice della Strada, è incaricato di far rispettare la presente ordinanza.
- La sua inosservanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal medesimo Decreto Legislativo.
- Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni al TAR della Regione Lombardia, ovvero ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'art.37, comma 3 del Decreto Legislativo n. 285/1992.
-
-
-
-
-
-
-

Lurate Caccivio, 07 novembre 2024

COMANDANTE CORPO POLIZIA LOCALE

(Dott. luigi rota)

Firmato digitalmente